Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1828

Introduzione nell'articolo 1 della Costituzione del principio di laicità della Repubblica

18/12/2022 - 04:50

Indice

1. DDL S. 1828 - XVIII Leg. 1
1.1. Dati generali 2
1.2. Testi 4
1.2.1. Testo DDL 1828 5

1. DDL S. 1828 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 1828
XVIII Legislatura

Introduzione nell'articolo 1 della Costituzione del principio di laicità della Repubblica

Iter
25 giugno 2020: assegnato (non ancora iniziato l'esame)
Successione delle letture parlamentari

S.1828	**assegnato (non ancora iniziato l'esame)**

Iniziativa Parlamentare
Iunio Valerio Romano (M5S)
Cofirmatari
Angela Anna Bruna Piarulli (M5S) (ritira firma in data 3 giugno 2020)
Rossella Accoto (M5S) (aggiunge firma in data 28 maggio 2020)
Luisa Angrisani (M5S) (aggiunge firma in data 28 maggio 2020)
Maurizio Buccarella (Misto) (aggiunge firma in data 28 maggio 2020)
Antonella Campagna (M5S) (aggiunge firma in data 28 maggio 2020)
Mauro Coltorti (M5S) (aggiunge firma in data 28 maggio 2020)
Gianmarco Corbetta (M5S) (aggiunge firma in data 28 maggio 2020)
Danila De Lucia (M5S) (aggiunge firma in data 28 maggio 2020)
Emanuele Dessi' (M5S) (aggiunge firma in data 28 maggio 2020)
Gabriella Di Girolamo (M5S) (aggiunge firma in data 28 maggio 2020)
Gianluca Ferrara (M5S) (aggiunge firma in data 28 maggio 2020)
Bianca Laura Granato (M5S) (aggiunge firma in data 28 maggio 2020)
Barbara Guidolin (M5S) (aggiunge firma in data 28 maggio 2020)
Elio Lannutti (M5S) (aggiunge firma in data 28 maggio 2020)
Gabriele Lanzi (M5S) (aggiunge firma in data 28 maggio 2020)
Barbara Lezzi (M5S) (aggiunge firma in data 28 maggio 2020)
Gisella Naturale (M5S) (aggiunge firma in data 28 maggio 2020)
Susy Matrisciano (M5S) (aggiunge firma in data 28 maggio 2020)
Cataldo Mininno (M5S) (aggiunge firma in data 28 maggio 2020)
Francesco Mollame (M5S) (aggiunge firma in data 28 maggio 2020)
Emma Pavanelli (M5S) (aggiunge firma in data 28 maggio 2020)
Elisa Pirro (M5S) (aggiunge firma in data 28 maggio 2020)
Sabrina Ricciardi (M5S) (aggiunge firma in data 28 maggio 2020)
Sergio Romagnoli (M5S) (aggiunge firma in data 28 maggio 2020)
Fabrizio Trentacoste (M5S) (aggiunge firma in data 28 maggio 2020)
Sergio Vaccaro (M5S) (aggiunge firma in data 28 maggio 2020)
Orietta Vanin (M5S) (aggiunge firma in data 28 maggio 2020)
Mattia Crucioli (M5S) (aggiunge firma in data 1 giugno 2020)

Marinella Pacifico (M5S) (aggiunge firma in data 23 giugno 2020)

Natura

Costituzionale

Presentazione

Presentato in data **26 maggio 2020**; annunciato nella seduta n. 221 del 26 maggio 2020.

Classificazione TESEO

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA , ELEMENTI COSTITUTIVI DELLO STATO , RAPPORTI TRA STATO E CHIESA , CONFESSIONI RELIGIOSE

Assegnazione

Assegnato alla **1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali)** **in sede referente** il 25 giugno 2020. Annuncio nella seduta n. 235 del 25 giugno 2020.

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1828

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1828

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei senatori **ROMANO** , **ACCOTO** , **ANGRISANI** , **BUCCARELLA** , **CAMPAGNA** , **COLTORTI** , **CORBETTA** , **DE LUCIA** , **DESSÌ** , **DI GIROLAMO** , **FERRARA** , **GRANATO** , **GUIDOLIN** , **LANNUTTI** , **LANZI** , **LEZZI** , **NATURALE** , **MATRISCIANO** , **MININNO** , **MOLLAME** , **PAVANELLI** , **PIRRO** , **RICCIARDI** , **ROMAGNOLI** , **TRENTACOSTE** , **VACCARO** , **VANIN** e **CRUCIOLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 MAGGIO 2020

Introduzione nell'articolo 1 della Costituzione del principio di laicità della Repubblica

Onorevoli Senatori. - Uno Stato può essere definito « laico » quando non fa propria una morale di matrice religiosa (derivata da una fede). In quest'ottica, esso si contrappone allo Stato « clericale », in cui i precetti propri di una fede sono seguiti dallo Stato medesimo e diventano vincolanti per tutti i consociati.

Il principio di laicità, pur non essendo citato espressamente, è uno dei princìpi fondanti della nostra Costituzione. La sua esistenza discende, anzitutto, dal fatto che il nostro ordinamento s'ispira al principio pluralista, dal quale deriva l'impossibilità per lo Stato di dare prevalenza ad un orientamento ideologico rispetto ad un altro. Il principio di laicità si ricava, dunque, dalla lettura combinata di numerose disposizioni della nostra Costituzione. Come ha precisato la Corte costituzionale, con la storica sentenza n. 203 dell'11 aprile 1989, il principio di laicità, declinato negli articoli 2, 3, 7, 8, 19 e 20, rappresenta un principio « supremo », che non potrebbe essere eliminato neppure mediante il procedimento di revisione costituzionale. Nell'articolo 7 si stabilisce la « separazione tra ordine religioso e ordine temporale »: questo rappresenta il pilastro del principio di laicità, in forza del quale non sono consentite intromissioni e interferenze fra i due ordinamenti, riconosciuti come indipendenti e sovrani.

Nell'articolo 8 della Costituzione si stabilisce il principio di « eguaglianza » delle confessioni religiose. L'espressione « egualmente libere » significa non solo che la Costituzione non ammette discriminazioni fondate sulla diversità di fede religiosa, ma anche che risulterebbero in contrasto col principio di eguaglianza vantaggi o discipline di favore eventualmente accordate ad una confessione religiosa, non sulla base di esigenze particolari connesse alla struttura della stessa confessione, bensì a seguito di valutazioni discrezionali del legislatore non supportate da motivazioni ragionevoli. Sulla base di questo principio si è giunti alla dichiarazione d'illegittimità costituzionale della tutela penale della sola religione cattolica.

Inoltre, nell'ottica dell'individuo, il supremo principio di laicità comporta la pari dignità e tutela degli orientamenti personali, ivi compresi quelli orientati all'ateismo.

Lo Stato italiano può ritenersi una Repubblica democratica laica e aconfessionale, privo cioè di una religione ufficiale, ma manca nella sua Carta costituzionale una chiara ed espressa previsione del « principio di laicità » come, al contrario, avviene in altri Stati (si pensi all'articolo 1 della Costituzione francese), che si professano apertamente « laici ».

L'Italia è uno Stato laico, nel senso che, come affermato dalla giurisprudenza (cfr. *ex multis* Cass. pen., sez. IV, sent. 1° marzo 2000, n. 439), le leggi ordinarie, i regolamenti e tutta l'attività della pubblica amministrazione devono conformarsi al principio di laicità, che costituisce uno dei profili della forma

di Stato così come delineato dalla Carta costituzionale. Tale principio viene presupposto e si ricava in via interpretativa, come già evidenziato, dall'analisi sistemica di numerosi articoli della Costituzione (cfr. articoli 2, 3, 7, 8, 19 e 20) e dall'orientamento che la giurisprudenza, soprattutto quella costituzionale, ha espresso quando è stata chiamata a pronunciarsi in merito.

Ed invero esso si ricava, in via indiretta, anche attraverso il nuovo Concordato tra Governo italiano e Santa sede con cui è stato abrogato (articolo 1) il principio della « religione di Stato » (o del confessionismo statale), a conferma della « neutralità » dello Stato in materia religiosa.

Da tale analisi traspare un fenomeno « anomalo », definito « laicità all'italiana », che non significa indifferenza nei confronti della religione, ma che assicura eguale tutela del sentimento religioso, indipendentemente dalla confessione che lo esprime.

In materia di trattamento delle diverse religioni, la Corte costituzionale ha individuato i seguenti corollari al principio di laicità, che ne specificano la portata e i contenuti:

- il pluralismo confessionale, che impone ormai la pari protezione della coscienza di ciascuna persona che si riconosce in una fede, quale che sia la confessione religiosa di appartenenza;

- il divieto di discriminazione fra i culti, fondato sul maggiore o minore numero degli appartenenti alle differenti confessioni religiose o sulla maggiore ampiezza e intensità delle reazioni sociali che suscitano le offese;

- la distinzione degli ordini, che caratterizza il fondamentale o « supremo » principio costituzionale di laicità o non confessionalità dello Stato nel senso che la religione e gli obblighi morali che ne derivano non possono essere imposti come mezzo al fine dello Stato;

- l'equidistanza e l'imparzialità della legislazione rispetto a tutte le confessioni religiose.

Diverse sono le modalità con le quali il principio di laicità è stato affermato nella Costituzione francese. L'articolo 2 della Carta fondamentale francese esprime chiaramente ed inequivocabilmente che: « La Francia è una Repubblica indivisibile, laica, democratica e sociale ». Concetto di laicità ribadito anche per quanto concerne specificatamente l'organizzazione scolastica, a partire dalla Costituzione del 1946, che è alla base di quella attuale, attraverso locuzioni come la seguente: « L'organizzazione dell'insegnamento pubblico, gratuito e laico in tutti i gradi è un dovere dello Stato ».

Alla luce di quanto dianzi enucleato, con il presente disegno di legge costituzionale si intende cristalizzare *expressis verbis* il principio di laicità della Repubblica italiana attraverso il suo inserimento nell'articolo 1 della nostra Carta costituzionale.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 1 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« L'Italia è una Repubblica democratica e laica, fondata sul lavoro ».

Art. 2.

1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* successiva alla sua promulgazione.

SERVIZIO INFORMATICA

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (https://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.